

MAURA MORDINI<sup>1</sup>

## Statuti comunali e gestione del territorio: il contributo di Ildebrando Imberciadori alla storia giuridica della Maremma senese

<sup>1</sup> Storica, Università di Siena

Consapevole del progresso dei suoi studi sugli statuti, avviati con la pubblicazione del 1930 dedicata a Santa Fiora, nel 1951 Ildebrando Imberciadori introduceva il volume sulla *Mezzadria classica toscana* con parole significative, riservate alla ricerca d'archivio, sollecitate sotto il profilo metodologico dalla stessa Presidenza dell'Accademia dei Georgofili. In tale contesto, si legge un passo particolarmente ricco di suggestioni, ripreso anche da altri per descrivere l'atteggiamento dello studioso amiatino nei confronti delle fonti statutarie:

Fa parte di questo primo lavoro la scoperta e la pubblicazione del *Constitutum Montis Pinzutuli*, l'unico rimasto tra quelli che nel secolo XIII ebbero i comuni sottoposti alla giurisdizione del monastero benedettino sul Monte Amiata: quello che documenta il pensiero concordatario, politico e giuridico del Monastero, al principio del '200, quando le università rurali reclamano statuizioni scritte. Come, poi, sia vero quello che il Cattaneo afferma, che, cioè, la terra è una creazione dell'uomo, lo confermò lo studio dello statuto quattrocentesco di Montepescali, nella Maremma toscana, che è un vero codice di governo agricolo e, per di più, è opera singolarissima per l'arte e per l'umanità con le quali è redatto<sup>1</sup>.

Da questo brano traggio due spunti di riflessione, come brevi notazioni a margine delle molte e intense pagine già dedicate a Imberciadori.

Anzitutto, la «scoperta» del *constitutum*: l'attenzione per la documentazione d'archivio, intesa come ricerca e studio delle fonti ancora inedite, capaci

<sup>1</sup> I. IMBERCIADORI, *Mezzadria classica toscana con documentazione inedita dal IX al XIV secolo*, presentazione di A. Serpieri, Vallecchi, Firenze, 1951, pp. 19-20; il brano, ad esempio, fa anche parte di una lunga citazione in D. BARSANTI, *La figura e l'opera storiografica di Ildebrando Imberciadori*, in *Studi in memoria di Ildebrando Imberciadori*, a cura di D. BARSANTI, Pisa, 1996, pp. 11-33, in particolare p. 15.

di far luce sulla “storia agraria”, rappresentava per Imberciadori «un insopprimibile bisogno del suo modo di affrontare la storia del passato», come ha efficacemente notato Giovanni Cherubini<sup>2</sup>. Da tale impostazione metodologica è derivato un peculiare elemento caratterizzante i suoi scritti, che è lo scavo d’archivio come metodo di studio del passato, cui se ne affiancano almeno altri due: una solida competenza giuridica<sup>3</sup> e un costante interesse per lo studio, l’edizione e l’interpretazione degli statuti comunali<sup>4</sup>.

In questa prospettiva si colloca anche un’intuizione, che trovo pienamente condivisibile nonostante le perplessità avanzate da Alessandro Dani, relativa alla fioritura delle revisioni statutarie che ha contraddistinto lo Stato senese nella prima metà del Quattrocento. Di fronte a questo dato, Imberciadori ha individuato un legame tra il progetto di revisione degli statuti del comune di Siena – attestato da una delibera del consiglio generale del 22 febbraio 1389, solo parzialmente attuata come risulta nel 1425 – e tale intensa attività di rielaborazione normativa nei centri maggiori e minori del contado<sup>5</sup>. Come ho già avuto modo di sottolineare<sup>6</sup>, in questa politica di revisione e di

<sup>2</sup> G. CHERUBINI, *Ildebrando Imberciadori: lo studioso e l'uomo*, in «Rivista di Storia dell’Agricoltura», 35/1 (1995), pp. 5-10, in particolare p. 7.

<sup>3</sup> È noto che, dopo la laurea in Lettere conseguita nel 1925 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, Ildebrando Imberciadori si laureò a Siena in Giurisprudenza, sotto la guida di Giovanni De Vergottini (1934).

<sup>4</sup> In breve, gli studi specificamente dedicati da Imberciadori alle fonti normative di *ius proprium* hanno riguardato lo Statuto di Santa Fiora del 1583, il *Constitutum Montis Pinzutuli* (Monticello Amiata, probabilmente risalente al 1261), gli Statuti di Montepescali del 1427, lo Statuto senese della Dogana dei Paschi maremmani del 1419, gli Statuti del Campaio del Comune di Siena (secolo XIV) e gli Statuti di Castel del Piano del 1571.

<sup>5</sup> *Statuti del comune di Montepescali (1427)*, a cura di I. IMBERCIADORI, Siena 1938, pp. VII-IX. L’opinione dell’Imberciadori è stata condivisa da Giulio Prunai (*Statuti dei comuni di Monastero S. Eugenio (1352), Monteriggioni (1380) e Sovicille (1383)*, a cura di G. PRUNAI, Firenze 1961, p. 15), mentre è stata sottoposta a critica in A. DANI, *Gli statuti dei comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Monteriggioni (Siena), 2015, p. 15. Per un quadro d’insieme relativo alla cronologia delle redazioni statutarie delle comunità soggette a Siena cfr. *Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani*, vol. IV (S-Z), Roma 1994, pp. 98-100.

<sup>6</sup> Le riflessioni che seguono sono riprese da *Statuta civitatis Grosseti (1421-1422)*, a cura di M. MORDINI, Siena, 2019, pp. XLIX-LI. Per introdurre la figura di Naddo di Pietro di Naddo di Montalcino, che ha revisionato insieme agli *statutarii* della comunità e messo per iscritto gli statuti di Radicondoli (1411), Montalcino (1415), Grosseto (1421) e Montepescali (1427), partendo dalle intuizioni di Ildebrando Imberciadori ho ipotizzato che “il ruolo del notaio redattore dello statuto assume per Siena un particolare rilievo, in un contesto politico-istituzionale che tendeva a raggiungere un assetto omogeneo nelle relazioni tra le comunità soggette e la dominante, caratterizzato principalmente dall’invio di podestà e vicari da parte di quest’ultima: pur nella varietà dei casi particolari, la funzione di questi ufficiali manifesta un profilo comune che emerge su tutti gli altri, vale a dire l’esercizio in via esclusiva della giurisdizione civile e criminale, che veniva sottratta alle comunità al momento della capitolazione. In tale contesto, è lecito ipotizzare che agli inizi del Quattrocento – dopo la parentesi viscontea e l’introduzione

uniformazione all'interno di un quadro politico-istituzionale segnato dal controllo della dominante sulle residuali autonomie comunitative, Imberciadori ha anche evidenziato il carattere di piena «maturità» della normativa che ne è scaturita, rispetto ai primi esperimenti di scrittura delle consuetudini locali: questo risultato è dovuto alla presenza di un giurista – il notaio in particolare, nominato da Siena o dalla comunità locale –, protagonista della riscrittura dello statuto. Di conseguenza, il giurista, portatore di un elemento tecnico nella fase della revisione e risistemazione del materiale normativo, da un lato ha conferito chiarezza e stabilità al testo statutario, dall'altro ha garantito anche l'interesse della città dominante<sup>7</sup>.

Tuttavia, in Imberciadori la considerazione del dato giuridico non risulta mai disgiunta da un'attenzione al dato umano in senso ampio, come emerge con particolare evidenza anche dalle riflessioni della maturità.

In una lettura per l'Accademia dei Georgofili risalente all'anno 1982, poi trasposta in un saggio significativo dedicato agli sviluppi della storia dell'agricoltura e alla necessità di una storiografia che includesse a pieno titolo il mondo rurale, vale a dire quella maggioranza di popolazione che viveva e lavorava nelle campagne, lo studioso ha insistito sulla necessità di riconoscere negli statuti rurali non soltanto costruzioni formali, ma testimonianze di una realtà sociale viva e complessa. Il saggio, tra l'altro, si apre e si chiude con «un'inedita “poesia” contadina, maremmana, risalente alla seconda metà dell'800», segnalata a Imberciadori da Roberto Ferretti, antropologo grossetano prematuramente scomparso, e composta da versi «che rievocano uno strano sogno fra nonno e nipote»<sup>8</sup>. Il dialogo tra il nipote e il nonno ormai defunto è uno scambio di informazioni sulla vita rurale di due generazioni diverse e costitui-

---

di alcune novità nella prassi di governo, che coinvolsero anche il moto di espansione del dominio senese – accanto al riassetto e al rafforzamento del sistema podestarile e vicariale, sia stata avvertita anche la necessità di dotare gli ufficiali, inviati da Siena nelle diverse comunità, degli strumenti necessari per l'esercizio delle loro funzioni, tra le quali era particolarmente rilevante l'amministrazione della giustizia. Perciò, all'atto pratico, la revisione dello statuto locale ad opera di un notaio, pur nominato dalla stessa comunità soggetta, garantiva la disponibilità di un testo affidabile per i giudicenti, una certa uniformità di regolamentazione (soprattutto per gli aspetti processuali e fiscali) all'interno del dominio senese e, nel contempo, la più generale salvaguardia degli interessi della dominante: in sostanza, già al momento della redazione del testo normativo poteva realizzarsi quella funzione di tutela demandata all'ufficio dei Regolatori mediante l'approvazione *ex post*” (p. LI).

<sup>7</sup> *Statuti del comune di Montepescali*, pp. IX-XI.

<sup>8</sup> Si tratta del celebre I. IMBERCIADORI, *Finalmente gli storici si accorgono che esiste anche l'agricoltura (A. Serpieri)*, in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», 22/1 (giugno 1982), pp. 3-20, nonché nel numero miscelaneo dedicato allo studioso amiatino n. 23/1 (giugno 1983), pp. 561-577, da cui cito: le frasi tra virgolette nel testo si leggono a p. 561, mentre la poesia è commentata alle pp. 561-564 e trascritta alle pp. 574-577.

sce una cruda testimonianza sulla durezza di un'esistenza segnata inesorabilmente da fatica e precarietà; riflettendo su questa realtà, sull'esperienza della «Rivista di Storia dell'Agricoltura» e sugli statuti dell'area amiatino-maremmana analizzati nel corso delle sue ricerche, l'Autore dichiara che

Lo statuto rurale, il codice, di cui ogni paese o villaggio è provveduto, è documento storico di società rurale singola, complessa e completa. Gli statuti rurali sono specchio della varia, diversa economia locale. Non sono soltanto costruzioni formali ma sono testimonianza di molteplice realtà e di viva umanità. Sono sorgente di informazione tecnica, commerciale, sociale. Alla loro redazione, in modo del tutto particolare a quella cinquecentesca, ha collaborato non solo il giurista-notaio, che al diritto comune e al diritto sovrano statale (e anche all'autonomo diritto costituzionale e amministrativo e penale) ha dato il suo posto e la sua formulazione giuridica, ma alla redazione del proprio statuto ha collaborato tutto il popolo che, direttamente, in assemblea generale, o, indirettamente, in consiglio particolare e nei suoi rappresentanti, detti, appunto statutari, scelti ed eletti, ha portato la voce genuina e viva e immediata di ogni interesse locale e sociale e personale, già maturo, e di ogni interesse ancora acerbo ma voluto per l'avvenire, salva l'approvazione sovrana<sup>9</sup>.

Lo statuto, dunque, è un documento storico, nel quale hanno trovato espressione interessi di diversa natura, riferibili a una precisa comunità. Alla sua redazione, infatti, hanno collaborato non solo il giurista-notaio, conoscitore e portatore del *ius commune* e del diritto dell'ordinamento dominante, ma anche l'intera comunità, che, attraverso forme di partecipazione diretta o rappresentativa, ha impresso al testo normativo una fisionomia peculiare, marcata dalle caratteristiche geografiche del distretto comunale che, a loro volta, hanno segnato sia l'economia che gli abitanti del luogo. Questo meccanismo partecipativo – definito da Imberciadori un «congegno comunitario», di cui è «anima» la popolazione –, dà vita alla legge come «espressione della giustizia sociale»<sup>10</sup>: tale intima caratteristica, esemplando gli istituti sulle norme dello statuto di Castel del Piano (1571), rende gli statuti dei contenitori di principi di straordinaria attualità, come quelli legati al diritto all'istruzione. In effetti, dagli statuti emerge che anche le comunità più povere, come quelle amiatine, attribuivano un valore centrale all'istruzione e all'educazione, viste come un diritto di tutti, senza distinzioni, in particolare dei figli «dinanzi ai genitori e innanzi allo stato», e come strumento che, allo stesso tempo, «giova» al singolo e alla comunità. La scuola, il maestro e il sapere diventano così indicatori di una profonda sensibilità sociale e politica, che nel testo di Castel del

<sup>9</sup> Ivi, p. 571.

<sup>10</sup> Ivi, p. 572.

Piano trova una prima formulazione e che, nell'attualità di Imberciadori, si era tradotta, come per la "legge", in principi adottati dall'UNESCO<sup>11</sup>.

La valorizzazione della dimensione comunitaria degli statuti introduce al mio secondo spunto di riflessione, una semplice suggestione riguardante il legame con l'opera di Carlo Cattaneo.

Dell'intellettuale lombardo è ripresa, in particolare, la concezione della terra come «patria artificiale», idea sulla quale aveva particolarmente insistito anche Luigi Einaudi nell'*Introduzione* a una raccolta di saggi, comparsa nel 1939<sup>12</sup>. Lo stesso Imberciadori, in un'attenta recensione alla raccolta dei saggi economici del Cattaneo<sup>13</sup>, si è riferito agli scritti di economia rurale come quelli

rivelatori della capacità del Cattaneo, mente enciclopedica e universale, *ad approfondire anche problemi particolari*: nella fattispecie, il Cattaneo negli scritti storico-economici si rivela maestro mirabile nel dimostrare come l'uomo, valendosi della *terra naturale*, materia inerte, sia stato capace di edificare il *terreno agrario* che dà la vita, così come fa lo scultore o l'architetto sommo che da pietra bruta sa derivare opera d'arte vivente. La terra che dà il nutrimento, da conservarsi, manipolarsi e assimilarsi per la vita di ogni creatura animale, per nove decimi non è opera della natura: è opera delle nostre mani; è una patria «artificiale»<sup>14</sup>.

In termini simili, in una successiva rassegna storiografica di segno profondamente metodologico, lo studioso amiatino ha voluto ribadire, sebbene in sintesi, la medesima necessità di richiamare questa cifra caratteristica nell'interpretazione del rapporto tra uomo e terra:

animando tutta la sua opera economica e politica di spirito storico, [Carlo Cattaneo] dimostrò come la terra, quasi informe materia fittile, potesse divenire, e fosse divenuta, per esempio, nella sua Lombardia, opera d'arte produttiva nelle mani, nell'ingegno, nella passione e nella volontà dell'uomo<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> Per la legge come «primo mezzo per vivere nella giustizia sociale» cfr. *ivi*, pp. 571-572; per il diritto all'istruzione e all'educazione cfr. *ivi*, pp. 572-573.

<sup>12</sup> Cfr. l'*Introduzione* di Luigi Einaudi che riporta e commenta un brano tratto da *Alcuni scritti del dottor Carlo Cattaneo*, vol. III, Milano, 1847, pp. 267-268 (sotto il titolo di "Industria e morale"), in C. CATTANEO, *Saggi di economia rurale*, a cura di L. EINAUDI, Torino, 1939, p. 44: «Quella terra adunque per nove decimi non è opera della natura; è opera delle nostre mani; è una patria artificiale».

<sup>13</sup> I. IMBERCIADORI, *Scritti economici di Carlo Cattaneo a cura di Alberto Bertolino*, in «Giornale degli Economisti e Annali di Economia», N.S., 15/1-2 (gennaio-febbraio 1956), pp. 102-601 [ma 106].

<sup>14</sup> *Ivi*, p. 105. I corsivi nel brano sono dell'Autore.

<sup>15</sup> I. IMBERCIADORI, *Per la storia agraria*, in «Rivista di storia dell'agricoltura», 16/3 (dicembre

Così, ben si comprende la citazione posta all'inizio di queste note, ove il concetto di "terra" come "creazione dell'uomo" è ricollegato al contenuto dello statuto di Montepescali (1427), la cui rilevanza nell'ambito della «storia economica maremmana» costituisce l'oggetto di uno specifico approfondimento di Imberciadori. Infatti, a proposito della distinzione relativa ai "danni dati", lo studioso afferma non trattarsi di un semplice regolamento della polizia campestre, ma di disposizioni finalizzate a «un vero e proprio governo agricolo»<sup>16</sup>, per concludere con un esame più generale delle restanti rubriche, ricondotte sotto il titolo del «loro interesse umano»<sup>17</sup>.

Leggendo queste pagine e quelle dedicate agli altri statuti amiatini, si percepisce un ulteriore elemento comune al Cattaneo, che riguarda lo stile di scrittura, rigoroso ma consono allo studioso che opera nella ricerca con uno sguardo partecipato e disposto a cogliere il significato sociale ed etico del rapporto tra uomo e terra; uno sguardo che non si è tradotto in uno stile espositivo impersonale e distaccato.

Di conseguenza, attraverso questo duplice registro, metodologico e stilistico, nel caso degli statuti Imberciadori è riuscito a cogliere e a trasmettere quella che egli stesso ha definito un'«anima statutaria», elaborata in modo particolarmente consapevole a proposito degli statuti di Castel del Piano del 1571:

Il diritto generale di questi statuti rurali ha base di sconcertante vastissima uniformità. La paternità della norma è vagamente incerta; l'espressione formale è fuori del vero diritto, imprecisa, ma una cosa è certa: di paese in paese, di villaggio in villaggio variano i caratteri e le fisionomie delle singole comunità in economia, in finanza, in regolamentazione, in riflessione giuridico-morale. Se si deve fare storia di una zona diversamente popolata, ogni statuto porta il suo contributo peculiare. Non credo, quindi, che si possa fare storia di un diritto originale, specifico degli statuti paesani ma, talvolta, invece, quando evidente e intelligente è la partecipazione di popolo, si può fare la storia di un'anima statutaria; si può disegnare e rilevare il «ricordo» storico di un modo di vivere economico e spirituale proprio di una certa popolazione che ha voluto e potuto vivere secondo la linea di un programma di vita autonomo. Che differenza di espressione e di spirito tra lo statuto di Montepescali del 1427 o quello di Castel di Badia del 1434!<sup>18</sup>.

---

1976), pp. 7-70, in particolare pp. 11-12. Com'è noto, questo saggio rielabora il testo di *Storia agraria*, tratto dal secondo volume dell'*Introduzione allo studio della storia*, Milano, 1975.

<sup>16</sup> *Statuti del comune di Montepescali: (1427)*, a cura di I. IMBERCIADORI, Siena, 1938; le espressioni tra virgolette nel testo sono riprese, rispettivamente, dall'intitolazione del paragrafo a p. XVI e da p. XIX.

<sup>17</sup> Ivi, pp. XXI-XXVIII.

<sup>18</sup> I. IMBERCIADORI, *Per la storia di un'anima statutaria. Introduzione alla lettura degli Statuti*, in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», 20/1 (aprile 1980), pp. 81-158, in particolare p. 85. Il saggio costituisce l'introduzione all'edizione degli statuti di Castel del Piano: *Statuti di Castel del Piano sul monte Amiata (1571)*, a cura di I. IMBERCIADORI, Firenze, 1980.

Pur riconoscendo che gli statuti rurali non abbiano introdotto innovazioni giuridiche di grande portata, Imberciadori ha sostenuto con convinzione che la loro importanza risiede nell'«anima statutaria», cioè nel modo in cui il diritto viene concretamente adattato alle esigenze quotidiane di una società rurale, in genere povera, fragile e fortemente esposta al rischio della miseria. Coerentemente a tale convinzione, lo studioso amiatino ha più volte indicato, quale elemento centrale dell'analisi dello storico, il ruolo degli appartenenti alla comunità nella formazione dello statuto. Queste particolari fonti normative, infatti, sono opera di uomini scelti tra i residenti nel comune – contadini, artigiani, piccoli e medi proprietari – che conoscono personalmente gli altri conterranei e i loro problemi concreti. È questa conoscenza diretta degli uomini, dei luoghi e delle rispettive necessità, che rende lo statuto peculiare e pragmatico allo stesso tempo: molte delle sue norme non sono astratte, ma sono scaturite dall'osservazione quotidiana dei comportamenti, del lavoro e delle difficoltà materiali caratterizzanti la comunità.

Anche per questo Imberciadori ha insistito sul carattere etico e sociale della norma statutaria. Lo statuto non è visto solo come uno strumento punitivo, contenente una serie di rubriche volte a reprimere i crimini; esso è soprattutto mezzo di tutela e di sostegno, poiché le sue norme cercano di prevenire la povertà, di garantire il lavoro in senso ampio, di assicurare una formazione elementare a tutti i fanciulli, di proteggere i più deboli (chi non sa leggere e scrivere, i disoccupati, i bambini, le donne). In questo senso, il diritto statutario appare come un diritto orientato alla coesione comunitaria e alla sopravvivenza collettiva, aspetto particolarmente presente nelle norme sui beni comuni situati nel distretto comunale.

La proposta storiografica risulta, pertanto, chiara e si è ormai affermata nell'ambito degli studi storici: ricercare e analizzare gli statuti rurali non significa integrare la storia del diritto in senso meramente formale, ma significa ricostruire la storia di una società rurale, poiché queste fonti normative sono documenti capaci anche di riflettere mentalità, valori, aspirazioni e rapporti sociali.

Su questo sfondo si inserisce un ulteriore profilo, intuito da Imberciadori soprattutto a proposito degli statuti amiatini e di particolare attualità: il rapporto tra statuti e ambiente, letto alla luce del tema della sostenibilità. Pur evitando di proiettare categorie contemporanee su contesti premoderni, si registra una diffusa consapevolezza del carattere esauribile delle risorse naturali, soprattutto di quelle comuni, il cui utilizzo era, in genere, spontaneamente controllato. Infatti, in una società in cui il sistema produttivo era ancora strettamente legato ai cicli della natura, con conseguenze diverse legate alla geografia dei territori, l'interazione tra uomo e ambiente produceva effetti quantitativi e qualitativi che non potevano essere ignorati.

In tal senso, negli statuti si trovano poche, ma significative tracce di una regolamentazione delle forme di utilizzazione collettiva dei beni comuni, riguardanti per lo più l'uso delle risorse boschive, del pascolo, della caccia, della pesca, delle acque e dei frutti spontanei<sup>19</sup>. Si tratta di norme che mirano a prevenire e reprimere i danneggiamenti, a disciplinare lo sfruttamento collettivo e, in alcuni casi, a incentivare pratiche produttive compatibili con la conservazione delle risorse. La fissazione di limiti quantitativi, la previsione di tempi di utilizzo, il controllo sugli abbattimenti e sui disboscamenti, così come la tutela di specifiche specie animali (ad esempio, gli uccelli migratori) o vegetali (ad esempio, i castagni e i loro frutti), delineano un modello di sfruttamento tradotto in termini giuridici che potremmo definire, con cautela, "sostenibile"<sup>20</sup>.

In conclusione, nell'ambito considerato l'opera di Ildebrando Imberciadori offre un'indicazione metodologica che io continuo a considerare imprescindibile (lo "scavo in archivio") e una chiave di lettura originale e feconda per la storia giuridica della Maremma senese e, più in generale, per la storia agraria. Attraverso lo studio e l'edizione degli statuti rurali, egli ha saputo restituire la complessità del rapporto tra diritto, società e ambiente, mostrando come le comunità maremmane e amiatine abbiano elaborato, nel tempo, forme di regolazione capaci di coniugare partecipazione, produzione e conservazione del territorio. E in questa capacità di tenere insieme aspetti giuridici e informazioni di più ampio significato economico, sociale, politico e culturale ("umano", in una parola) risiede l'attualità del suo insegnamento.

<sup>19</sup> Per la storiografia giuridica cfr. per tutti M.G. DI RENZO VILLATA, *La legislazione bassomedievale nell'Italia centro-settentrionale e la "sfida" del bosco. Riflessioni sparse*, in *Biodiversità, diritti e culture dal medioevo al nostro tempo*, Roma, 2022, pp. 123-142; A. DANI, *Le risorse naturali come beni comuni*, Arcidosso (GR), 2013; ID., *Statuti comunali e cura dell'ambiente. Spunti dai territori pontifici e toscani tra XIII e XIV secolo*, in *La libertà di decidere. Da Cento a Cento. Trent'anni di studi sugli statuti*, Atti del Convegno internazionale di Cento (30 maggio-1 giugno 2024), a cura di E. ANGIOLINI, B. BORGHI, R. DONDARINI, F. GALLETI, Firenze, 2025, pp. 239-254; ID., *Storia, ecologia e diritto. Radici profonde di problemi attuali*, Siena, 2025, in particolare pp. 64-112.

<sup>20</sup> Gli esempi che si possono trarre dagli statuti analizzati da Imberciadori (Montepescali, del Campaio del Comune di Siena, Abbadia San Salvatore, Castel del Piano), come di altri statuti maremmani (i più espliciti sono quelli di Gavorrano e di Orbetello, tra quelli consultati) mostrano come la regolamentazione giuridica intervenga a tutela di equilibri ambientali considerati essenziali per la sopravvivenza della comunità. In questo senso, gli statuti non solo riflettono una gestione razionale delle risorse, ma contribuiscono a costruire una cultura giuridica del territorio, in cui il diritto si fa strumento di mediazione tra bisogni immediati e prospettive di più lungo periodo.

## RIASSUNTO

La relazione è dedicata agli studi di Ildebrando Imberciadori sul diritto statutario di alcuni centri della Maremma senese, dal Monte Amiata alla costa. Attraverso l'analisi dei suoi scritti, si evidenzia come Imberciadori abbia messo in luce la funzione degli statuti comunali quali strumenti fondamentali di organizzazione del territorio, di regolazione delle attività agricole e pastorali e di tutela delle risorse collettive. L'approccio dello studioso, incentrato sulle fonti di archivio ed esercitato anche attraverso solide basi giuridiche, consente di cogliere, da un lato, l'uniformità di certe soluzioni istituzionali e di certe pratiche di governo del territorio, pur rispettando le peculiarità delle singole comunità; dall'altro, lascia emergere anche una forte continuità fra le soluzioni attestate negli statuti medievali e le successive prassi di gestione delle risorse, almeno fino al secolo XVIII.